



REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

18308/2014

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente -
 Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -
 Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
 Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -
 Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25799-2008 proposto da:

CL , CD , AM

R.G.N. 25799/2008

X , elettivamente domiciliati in ROMA,

Cron. 18308

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso la Sig.ra GC

Rep. 3269

, rappresentati e difesi dagli avvocati

Ud. 11/04/2014

MAURIZIO LIUZZI, ARMENIO DONATO con studio in BARI, PU

VIA DENICOLO' 5, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

- ricorrenti -

' contro

NT

SPA,

REGISTRAZIONE
A DEBITO

Risarcimento
danni da
sinistro
stradale -
Decesso del
congiunto,
proprietario,
assicurato,
trasportato
che aveva
affidato la
guida a
conducente
ubriaco e
con patente
sospesa -
Assicurazione
per la
r.c.a. -
Inoperatività
- Esclusione
- Fondamento

2014

949

✓

CM ;

- intimati -

Nonché da:

NT SPA X , in persona del
Procuratore Speciale Avv. SIMONE CHINI, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.DELLA CROCE 44, presso lo
studio dell'avvocato GRANDINETTI ERNESTO, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso con ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

CD

AM

CL

, elettivamente domiciliati in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso la Sig.ra GC
, rappresentati e difesi dagli avvocati
MAURIZIO LIUZZI, ARMENIO DONATO giusta procura
speciale a margine del ricorso principale;

- controricorrenti all'incidentale -

nonché contro

CM ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 219/2007 della CORTE D'APPELLO
DI LECCE, SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il
18/07/2007, R.G.N. 213/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso principale,
assorbito quello incidentale;

CASSAZIONE.NET

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18/7/2007 la Corte d'Appello di Lecce, in accoglimento del gravame interposto dalla società La NT s.p.a. e in conseguente parziale modifica della pronunzia Trib. Taranto 27/4/2004, di (parziale) accoglimento della domanda nei confronti della medesima e del sig. MC proposta dai sigg. MA -in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore LC - e DC

di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della morte del loro congiunto MC avvenuta il 31 agosto 1996 alle ore 00,01, all'esito di sinistro stradale verificatosi sulla strada Taranto - San Vito, allorquando l'auto tg. X usciva fuori strada finendo contro un palo, ha rigettato la (sola) domanda spiegata nei confronti della suindicata compagnia assicuratrice, in ragione dell'accertata non operatività del contratto di assicurazione stipulato dal deceduto MC , per avere quest'ultimo anteriormente al sinistro affidato la guida della propria autovettura al C , benché il medesimo fosse privo di patente (in quanto sospesa) nonché <<ebbro>>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. MA , D e LC , quest'ultimo nelle more divenuto anch'egli maggiorenne, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso la società NT s.p.a. (ora GA s.p.a.), la quale spiega altresì <<ricorso incidentale condizionato o riproposizione dei motivi dei appello

dichiarati assorbiti dalla sentenza della Corte di Appello>>, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso l' A e i C .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 18 L. n. 990 del 1969, 2043, 2054, 2059 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono dell'erroneità dell'impugnata sentenza, essendo ad essi inopponibili <<le clausole contrattuali limitative della responsabilità dell'assicuratore e in genere le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione>>, stante <<il carattere pubblicistico delle norme sull'assicurazione obbligatoria (Legge 24/12/1969, n. 990)>>.

Lamentano che, <<contrariamente a quanto sembra ritenere l'impugnata sentenza, il risarcimento del danno, in favore dei sig.ri A-C , per la morte del congiunto, spettava e spetta per diritto proprio e non già *iure successionis*>>, sicché <<non sono opponibili, ai suddetti danneggiati, eccezioni derivanti dalla polizza>>.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

E' rimasto nel caso accertato che <<una compagnia di amici, a bordo di due auto diverse, la Tipo del C e l'Alfa 33 con il Q (ed altri amici) ha "girato" nella notte tra il 31 agosto

e il 1° settembre fra Taranto, Gandoli e San Vito, bevendo birra e, a modo suo, divertendosi>>.

In particolare, <<l'Alfa con i suoi passeggeri seguiva la Tipo in una sorta di serata "divertente"; gli occupanti delle due auto avevano passato la serata fra vari locali, spostandosi dall'uno all'altro, e bevendo birra. Ad un certo punto il C , proprietario della Tipo (a bordo della quale vi erano i due C ed il P), ha lasciato la guida del mezzo a CG ... Ad un certo punto, la Tipo, guidata da CG , in questo clima di festosa allegria, non riusciva a distanziare la Alfa fino a quando "all'altezza delle scuole CEMM di S. Vito, (C) all'altezza delle cabine telefoniche ha arrestato la Tipo. MC è sceso dalla Tipo e dal sedile anteriore dx è passato alla guida per dimostrare come si può distanziare una macchina. Ha cominciato ad accelerare cambiando in successione le marce dell'autovettura acquistando immediatamente velocità>> finendo peraltro la propria corsa <<all'altezza della curva di S. Vito e precisamente viale Jonio dopo il locale Pink ... a ridosso del muro dx con lo sportello posteriore dx a ridosso di un palo della luce>>, con il C che rimase <<accasciato sul sedile posteriore dx privo di sensi">>.

La corte di merito ha ritenuto altresì <<provato>> che <<il C fosse consapevole, pur nel quantitativo di birra bevuto, di chi fosse il guidatore dell'auto, ... di aver affidato la propria

autovettura ad un guidatore ubriaco ed al quale era stata anche sospesa la patente>>.

Essa ha pertanto considerato <<non operante>> nei suoi confronti la garanzia assicurativa per la r.c.a., e in riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha conseguentemente condannato gli eredi del C a <<restituire quanto dagli stessi percepito dalla Compagnia>>, a titolo di danno patrimoniale e di danno morale.

Orbene, siffatta statuizione del giudice del gravame di merito è erronea.

Va al riguardo anzitutto osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli prevedente l'inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile, trattandosi di eccezione derivante dal contratto, dall'assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell'azione diretta per il risarcimento ai sensi dell'art. 18 L. n. 990 del 1969.

Stante l'impronta pubblicistica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, tale norma sancisce invero l'autonomia del diritto del terzo danneggiato rispetto al diritto dell'assicurato danneggiante nei rispettivi rapporti con l'assicuratore, salva la rivalsa di quest'ultimo, quando abbia risarcito il danno nei confronti

dell'assicurato (v. Cass., 3/12/2003, n. 18467; Cass., 18/2/1997, n. 1502; Cass., 18/1/1994, n. 382; Cass., 18/12/1990, n. 11977).


Nella specie, come posto in rilievo nell'impugnata sentenza, la particolarità è costituita dalla circostanza che il defunto sig. **MC** era <<contemporaneamente il proprietario dell'auto, l'assicurato, ed anche il terzo trasportato>>.

Orbene il suindicato principio trova senz'altro applicazione anche allorquando come nella specie il trasportato, deceduto all'esito di sinistro stradale cagionato -in tutto o in parte- da conducente che si trovi in una delle condizioni previste dalla clausola contrattuale di inoperatività della polizza, fosse anche proprietario dell'autovettura, nonché titolare del contratto di relativa assicurazione per la r.c.a., e i suoi congiunti facciano valere danni subiti *iure proprio* (nel caso, il danno non patrimoniale da perdita del congiunto e il danno da perdita dell'assegno di mantenimento), e non già la quota di danno relativa al concorso di colpa attribuita al loro dante causa su di essi, se ed in quanto eredi, gravant^e (cfr. Cass., 1°/03/2007, n. 4795. Cfr. anche Cass., 21/2/2002, n. 2503; Cass., 19/7/2004, n. 13333; Cass., 2/2/2010, n. 2362).

Con il 2° motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 470, 471, 474, 475, 476, 484, 485, 487 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Pongono al riguardo il seguente quesito: <<Vero che ai sensi dell'art. 2967 cod. civ. l'onere della prova della qualità di

erede incombe sulla parte che pone tale qualità a fondamento di sue domande o eccezioni ? Vero che per tale prova occorre dimostrare, tra l'altro, la intervenuta accettazione dell'eredità, da parte del chiamato, nei modi di legge (artt. 470 e segg e artt. 484 e segg. Cod. civ.) e comunque i fatti e gli atti costitutivi e dai quali la suddetta normativa fa dipendere l'acquisto della qualità di erede ? Vero che per la prova dell'acquisto della qualità di erede da parte di minori occorre dimostrare l'intervenuta accettazione beneficiata prescritta a pena di nullità ? Vero che la prova in parola non può essere data per presunzioni ?>>.

Con il 4° motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1421 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 

Formulano al riguardo il seguente quesito: <<Vero che nell'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge n. 990/1969, la clausola di una polizza di assicurazione limitativa della garanzia assicurativa e della conseguente responsabilità della compagnia necessita, a pena di nullità, della specifica approvazione scritta, trattandosi di clausola vessatoria>>.

Con il 3° e il 5° motivo denunziano <<omessa o quanto meno insufficiente>> motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

Essi risultano anzitutto formulati in violazione degli artt. 366, 1° co. n. 4, 366-bis e 375, 1° co. n. 5, c.p.c.

Il 2° e il 4° motivo recano infatti quesiti di diritto proposti in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonché di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).

Quanto al pure denunciato vizio di motivazione, il 3° e il 5° motivo non recano affatto la prescritta "chiara indicazione", secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte, delle relative "ragioni", non risultando riassuntivamente indicato il

fatto controverso, gli elementi la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione, gli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

La norma di cui all'art. 366 bis c.p.c. è d'altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto e il momento di sintesi possano, e a fortiori debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

In ordine al 2°, al 3° e al 4° motivo va altresì osservato che la relativa disamina risulta in ogni caso preclusa alla stregua dell'accoglimento del 1° motivo, in ragione della più sopra indicata inopponibilità agli odierni ricorrenti della clausola contrattuale di inoperatività della polizza.

Quanto al <<ricorso incidentale condizionato o riproposizione dei motivi dei appello dichiarati assorbiti dalla sentenza della Corte di Appello>>, della società NT s.p.a. (ora GA s.p.a.), va osservato che esso è inammissibile.

Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve

essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovvero sia una soccombenza, sicché va ritenuto inammissibile quando, come nella specie, con esso la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso a lei sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (v. Cass., 18/10/2006, n. 22346. cfr. altresì Cass., 10/12/2009, n. 25821; Cass., 25/5/2010, n. 12728).

Senza sottacersi che la ricorrente non ha in realtà nemmeno formulato motivi di ricorso giusta le prescrizioni di cui agli art. 360 ss. c.p.c.

Atteso quanto sopra rilevato ed esposto, dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione al 1° motivo come sopra accolto, inammissibili gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.


Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte accoglie in parte il 1° motivo di ricorso, inammissibili gli altri e il ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione.

Roma, 11/4/2014


Il Consigliere est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 27 AGO 2014

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



CASSAZIONE.NET